

CORTE NAZIONALE D'APPELLO ANTIDOPING

Norme procedurali

In attuazione del *Codice WADA* e dello *Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati*

Versione 1.0, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
ARTICOLO 1 CRITERI DI GIURISDIZIONE	4
ARTICOLO 2 RIESAME DELLE DECISIONI DI DINIEGO DELLE TUE	4
ARTICOLO 3 RICORSO IN APPELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE	5
ARTICOLO 4 RICORSO IN APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO ADOTTATE DAL TNA	6
ARTICOLO 5 APPELLO INCIDENTALE	7
ARTICOLO 6 SULL'INSTAURAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO	8
ARTICOLO 7 IL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO	9
ARTICOLO 8 LA DECISIONE DI APPELLO	9
ARTICOLO 9 ASTENSIONE E RICUSAZIONE	10
ARTICOLO 10 DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI	11
ARTICOLO 11 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	12
DEFINIZIONI	13

INTRODUZIONE

Il presente documento recepisce il Codice Mondiale Antidoping (di seguito Codice WADA) e lo Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati (*International Standard for Results Management*, di seguito ISRM).

In caso di contrasto tra il presente documento e la normativa internazionale sopra richiamata, quest'ultima prevale, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

Il Codice WADA e l'ISRM, con i relativi commenti, devono essere utilizzati per interpretare le presenti norme procedurali.

Se non diversamente specificato, i richiami agli Articoli si riferiscono a quelli del presente documento.

Principi Generali

Il giudizio di appello è articolato al fine di garantire un'equa, tempestiva ed efficiente risoluzione delle controversie inerenti ai ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping di NADO Italia (di seguito "TNA") ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA – ad eccezione delle decisioni che riguardano Atleti inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli antidoping (*Registered Testing Pool*, elenco RTP) della competente Federazione Internazionale, o Atleti di Livello Internazionale, ovvero casi derivanti dalla partecipazione a Manifestazioni Internazionali, rispetto alle quali è competente, in via esclusiva, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, di seguito "TAS" – nonché ai ricorsi avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) adottate dal Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici di NADO Italia (di seguito "CEFT").

Si rinvia ai principi sanciti agli artt. 23 e 24 del Codice Sportivo Antidoping (di seguito "CSA") se e in quanto applicabili.

ARTICOLO 1

CRITERI DI GIURISDIZIONE

La Corte Nazionale d'Appello antidoping (CNA) è competente a giudicare sui ricorsi in appello presentati avverso le decisioni adottate dal TNA ai sensi dell'art. 13 del *Codice WADA*, fatte salve le decisioni relative ad Atleti inseriti nell'elenco RTP della competente Federazione Internazionale, ad Atleti di Livello Internazionale, ovvero a casi derivanti dalla partecipazione a Manifestazioni Internazionali, rispetto alle quali è competente, in via esclusiva, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, di seguito "TAS". È, altresì, competente sulle istanze di riesame delle decisioni di diniego delle TUE adottate dal CEFT.

ARTICOLO 2

RIESAME DELLE DECISIONI DI DINIEGO DELLE TUE

- 2.1 Gli Atleti hanno diritto di ricorrere dinanzi alla CNA avverso qualsiasi decisione di diniego di una TUE adottata dal CEFT.
- 2.2 Le richieste di riesame non comportano la sospensione della decisione di diniego adottata dal CEFT.
- 2.3 Il ricorso deve essere presentato in forma scritta entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di notifica della decisione di diniego; il ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione medica inviata al CEFT e dalla ricevuta di pagamento dei diritti amministrativi definiti nella *Tabella Economica* in vigore, a pena di inammissibilità.
- 2.4 Il ricorso deve essere altresì notificato al CEFT entro il medesimo termine di cui all'art. 2.3. Entro cinque (5) giorni dalla notifica, il CEFT è tenuto a trasmettere alla CNA il relativo fascicolo accompagnato da un'eventuale memoria.
- 2.5 La CNA tratta il ricorso in camera di consiglio basandosi sulla documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta e al CEFT.
- 2.6 La decisione deve essere emessa entro quattordici (14) giorni dalla ricezione del ricorso e deve essere notificata all'Atleta e al CEFT nei successivi sette (7) giorni.
- 2.7 Qualora la CNA annulli la decisione di diniego del CEFT, la TUE si considera concessa alle condizioni indicate nella decisione medesima.
- 2.8 La decisione con la quale la CNA conferma o annulla la decisione adottata dal CEFT è definitiva e non appellabile.

ARTICOLO 3 RICORSO IN APPELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE

- 3.1** Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'art. 3 della "Procedura di Gestione dei Risultati" di NADO Italia (di seguito, "PGR") è ammesso ricorso dinanzi alla CNA.
- 3.2** A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere presentato alla CNA e notificato alla Procura Nazionale Antidoping di NADO Italia (di seguito, "PNA"), da parte dell'Atleta o della Persona nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare, in forma scritta e secondo le modalità di cui all'art. 11, entro e non oltre dieci (10) giorni a decorrere dalla notifica della sospensione cautelare.
- 3.3** Il ricorso, sottoscritto dall'Atleta, dalla Persona nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare, o dal suo legale, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione. A pena di inammissibilità, il ricorso deve recare in allegato la ricevuta di pagamento dei diritti amministrativi definiti secondo la Tabella Economica in vigore, nonché il documento comprovante la ricezione della notifica da parte della PNA.
- 3.4** Dopo la ricezione del ricorso, la CNA richiede al TNA di trasmettere copia del fascicolo. La trasmissione del fascicolo deve avvenire entro i tre (3) giorni successivi alla richiesta.
- 3.5** L'udienza avrà luogo entro i dieci (10) giorni successivi alla data della ricezione del fascicolo da parte del TNA. La CNA informa tempestivamente l'Atleta, la Persona nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare, o il suo legale e la PNA della data, dell'ora e del luogo dell'udienza.
- 3.6** La trattazione avviene in camera di consiglio. La persona indagata ha diritto di presenziare personalmente all'udienza e, ove si tratti di un Minorenne o di una Persona Protetta, nella persona che ne esercita la responsabilità genitoriale o legale. La persona indagata ha altresì diritto a ricevere l'assistenza del proprio legale e, se necessario, di un interprete, con spese a proprio carico. In caso di mancata comparizione della parte o di suo difensore, si procede anche in loro assenza. La PNA è tenuta a partecipare al procedimento con uno o più dei propri componenti.
- 3.7** Al termine della discussione, viene data immediata lettura del dispositivo, il quale è definitivo e non appellabile. Il dispositivo e la decisione completa della motivazione devono essere notificati alla parte, e alla competente Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) e Società Sportiva.

ARTICOLO 4 RICORSO IN APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO ADOTTATE DAL TNA

- 4.1** Tutte le decisioni di cui all'art. 18.2 del CSA sono soggette ad appello.
- 4.2** È possibile ricorrere in appello dinanzi alla CNA avverso le decisioni di primo grado adottate dal TNA ai sensi dell'art. 1 del presente documento e dell'art. 6 della PGR. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere presentato in forma scritta entro e non oltre quindici (15) giorni a partire dalla notifica della decisione di primo grado, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA ai sensi dell'art. 18.5 del CSA.
- 4.3** Fatto salvo l'art. 4.4, avverso le decisioni adottate dal TNA per violazioni del CSA riguardanti Atleti inseriti nell'elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di Livello Internazionale o questioni derivanti dalla partecipazione a Manifestazioni Internazionali può essere presentato ricorso in appello dinanzi al TAS entro e non oltre ventuno (21) giorni a decorrere dalla notifica della decisione, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA. Può essere presentato ricorso avverso le decisioni adottate dal TAS dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, nel rispetto delle procedure dallo stesso previste.
- 4.4** La WADA, la Federazione Internazionale competente, il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Internazionale Paralimpico possono presentare ricorso avverso la decisione adottata dalla CNA dinanzi al TAS, ai sensi degli artt. 13.2.1 e 13.2.3 del Codice WADA.
- 4.5** L'ambito di riesame dell'appello comprende tutte le questioni pertinenti alla vicenda e non è espressamente limitato alle questioni o all'ambito di scrutinio dinanzi all'organo di primo grado. Ciascuna parte del giudizio di appello può presentare prove, argomentazioni giuridiche e domande che non siano state sollevate nel procedimento di primo grado, purché derivino dalla stessa azione o dagli stessi fatti o circostanze generali sollevati o affrontati nel corso del giudizio di primo grado.
- 4.6** Hanno diritto a proporre appello avverso le decisioni di primo grado adottate dal TNA: l'Atleta o altra Persona soggetta a sanzione, la PNA, la Federazione Internazionale competente, l'Organizzazione Nazionale Antidoping del Paese di residenza dell'Atleta o di altra Persona (se diversa da NADO Italia), la WADA, il Comitato Internazionale Olimpico e Paralimpico, se del caso, laddove la decisione possa produrre un effetto in relazione ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici, ivi incluse le decisioni che incidano sull'ammissione ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici.
- 4.7** Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.
- 4.8** Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al TAS, ai sensi dell'articolo 13.1.3 del Codice WADA.
- 4.9** Il ricorso non comporta la sospensione della decisione di primo grado.
- 4.10** Il ricorso in appello depositato presso la CNA deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 11,

mentre si rinvia alla specifica disciplina del TAS in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.

- 4.11 L'atto di appello va proposto da parte della WADA entro il termine di: a) ventuno (21) giorni dalla data del termine ultimo per le altre parti del giudizio di primo grado per proporre appello; ovvero b) ventuno (21) giorni dal ricevimento del fascicolo completo relativo alla decisione di primo grado.
- 4.12 Nell'atto di appello, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione. Allo stesso atto di appello, sempre a pena di inammissibilità, devono essere allegati la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella Economica in vigore nonché prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.
- 4.13 In caso di appello da parte della Federazione Internazionale competente o della WADA, la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS, che trasmetterà l'atto di ricorso in appello alla persona sanzionata, fornendo prova dell'avvenuta notifica.
- 4.14 La PNA, la WADA e la Federazione Internazionale competente non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.

ARTICOLO 5 APPELLO INCIDENTALE

- 5.1 Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti possono proporre appello incidentale.
- 5.2 A pena di inammissibilità, l'appello incidentale deve essere presentato dinanzi alla CNA e notificato alle altre parti con le medesime modalità e condizioni definite all'art. 11, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla notifica dell'appello principale.
- 5.3 Se l'appello incidentale viene presentato dalla PNA, dalla Federazione Internazionale competente o dalla WADA, la decisione può essere riformata *in peius* rispetto a quella di primo grado.
- 5.4 A pena di inammissibilità, l'appello incidentale deve contenere le motivazioni specifiche su cui si basa l'impugnazione, la ricevuta di pagamento dei diritti amministrativi definiti nella Tabella Economica in vigore e la prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.
- 5.5 In caso di appello incidentale da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS, che farà ogni ragionevole sforzo per trasmettere l'atto alla persona sanzionata, fornendo prova dell'avvenuta notifica.
- 5.6 La PNA, la WADA e la Federazione Internazionale competente non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello incidentale.
- 5.7 Sono consentiti gli appelli incidentali e altri appelli successivi da parte di qualunque soggetto interessato nei casi presentati dinanzi al TAS ai sensi del Codice WADA. Ogni parte che abbia il diritto di

presentare appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA può presentare un appello incidentale o un appello successivo al più tardi con la propria risposta.

ARTICOLO 6 SULL'INSTAURAZIONE DEL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO

- 6.1** Dopo la ricezione del ricorso, la CNA richiede al TNA di trasmettere copia del fascicolo di primo grado. La trasmissione del fascicolo deve avvenire entro i cinque (5) giorni successivi alla richiesta.
- 6.2** Entro il termine di quaranta (40) giorni a decorrere dal ricevimento del fascicolo, la CNA fissa la data dell'udienza per la trattazione del caso.
- 6.3** La data dell'udienza deve essere notificata alle parti del giudizio di primo grado con un preavviso di almeno venti (20) giorni.
- 6.4** Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni prima della data fissata per l'udienza, le parti ricorrenti possono presentare una memoria presso la CNA contenente le loro argomentazioni, i documenti presentati in difesa e le relative dichiarazioni. La suddetta relazione, pena l'esclusione, deve essere notificata alle parti entro lo stesso termine di dieci (10) giorni prima della data dell'udienza agli stessi termini e condizioni stabiliti nell'art. 11.
- 6.5** Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni prima della data di udienza le parti appellate possono produrre una memoria presso la CNA, contenente le proprie argomentazioni e difese e le relative istruttorie. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata a tutte le altre parti nel medesimo termine di cinque (5) giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui all'art. 11.
- 6.6** La CNA, ove previsto, cura la notifica dei fascicoli procedurali alla WADA e alla Federazione Internazionale competente.
- 6.7** Non sono ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelli sopra descritti, ovvero presentati oltre gli indicati termini perentori.
- 6.8** È facoltà delle parti del giudizio chiedere il rinvio dell'udienza dibattimentale fissata, attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni. La domanda deve essere trasmessa alla segreteria della CNA almeno sette (7) giorni prima della data dell'udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altro soggetto questa deve essere notificata alla PNA che esprime il proprio parere in merito. Il Presidente della CNA decide, inoppugnabilmente, entro due (2) giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale accoglimento di rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie. Il rinvio dell'udienza potrà altresì essere disposto d'ufficio dal Presidente della CNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

ARTICOLO 7

IL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO

- 7.1** La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla CNA, entro sette (7) giorni dalla data fissata per l'udienza, la trattazione pubblica, nonché l'eventuale registrazione della stessa. La CNA, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 8.8, lettera e), ISRM, fatta salva la propria facoltà di disporla d'ufficio.
- 7.2** La parte appellante, ove diversa dalla PNA, ha diritto di presenziare personalmente all'udienza e, ove si tratti di un Minorenne o di una Persona Protetta, nella persona che ne esercita la responsabilità genitoriale o legale. La parte appellante, ove diversa dalla PNA, ha altresì diritto a ricevere l'assistenza del proprio legale e, se necessario, di un interprete a proprie spese, i cui dati personali devono essere notificati alla segreteria della CNA nelle ventiquattro (24) ore precedenti la data fissata per l'udienza per predisporre i documenti di accreditamento.
- 7.3** La PNA interviene nel giudizio con un proprio componente, la Federazione Internazionale e la WADA a mezzo di propri rappresentanti.
- 7.4** Il Presidente della CNA, o un componente da lui delegato, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti. La discussione deve avvenire entro un termine ragionevole.
- 7.5** Il Presidente della CNA può rivolgere domande alle parti e ammettere ovvero rigettare i mezzi istruttori richiesti nelle ipotesi di cui all'art. 13.10 della PGR.
- 7.6** Ove lo ritenga necessario, la CNA può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, nominando il perito, fissando i quesiti, anche in contraddittorio tra le parti, il termine per il deposito della consulenza tecnica e per l'invio delle memorie delle parti, nonché la data dell'udienza successiva. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate con le modalità di cui all'art. 7.2.
- 7.7** Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura della segreteria della CNA.

ARTICOLO 8 LA DECISIONE DI APPELLO

- 8.1** All'esito dell'udienza dibattimentale viene data alle parti immediata lettura del dispositivo salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente della CNA ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.
- 8.2** Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si

provvede entro trenta (30) giorni dalla pronuncia del dispositivo.

- 8.3** Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, e, limitatamente al solo dispositivo, anche alla FSN/DSA/EPS competente, alla Società di appartenenza, alla Federazione internazionale dell'Atleta, all'Organizzazione Nazionale Antidoping dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA.
- 8.4** La CNA dichiara l'improcedibilità dell'appello nelle ipotesi di carenza di legittimazione e/o interesse a ricorrere.
- 8.5** Nel caso in cui la CNA rilevi che il TNA non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti della definizione del procedimento, non abbia motivato la propria decisione ovvero laddove valuti diversamente, in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.
- 8.6** La CNA può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una sanzione economica secondo la Tabella Economica in vigore.
- 8.7** In caso di rinuncia all'appello, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la pronuncia sulle spese del procedimento.
- 8.8** Il provvedimento viene notificato alle parti, ai sensi dell'art. 11, nonché alle competenti FSN/DSA/EPS e alla Società Sportiva di appartenenza.
- 8.9** La WADA, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Internazionale Paralimpico e la Federazione Internazionale competente hanno anche il diritto di presentare ricorso contro la decisione di appello innanzi al TAS.

ARTICOLO 9 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

- 9.1** Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
- (a) se egli stesso o un suo prossimo congiunto abbia interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - (b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - (c) se egli stesso ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua attenzione;
 - (d) se egli stesso ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi o vi ha prestato assistenza come consulente legale o tecnico.

- 9.2 In tutti gli altri casi in cui esistono gravi ragioni di convenienza, ivi comprese quelle stabilite nell'ISRM, il giudice ha l'obbligo di astenersi.
- 9.3 Sull'istanza proposta dal componente decide la CNA, escluso il componente che ha presentato l'istanza, *inaudita altera parte*, entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 9.4 Ove ciascuna delle parti ritenga sussistano le fattispecie indicate alle lettere a), b), c) o d) del precedente art. 9.1 (obbligo di astensione del giudice), può proporre la ricusazione dei componenti della CNA mediante istanza, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura, contenente i motivi specifici di ricusazione con i relativi mezzi di prova, entro il termine di tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione. La segreteria della CNA provvederà a darne comunicazione alle altre parti del giudizio e al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte entro i tre (3) giorni successivi.
- 9.5 La CNA, escluso il componente ricusato, decide sull'istanza di ricusazione, *inaudita altera parte*, entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 9.6 La ricusazione sospende il procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 3 della PGR, ove non già scaduto.
- 9.7 L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione esclude il giudice ricusato dal giudizio. La ricusazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata nelle forme e nei termini di cui agli articoli precedenti.
- 9.8 Se l'istanza di ricusazione è dichiarata inammissibile o viene rigettata, il giudice ricusato può partecipare al giudizio.
- 9.9 La CNA, con l'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione, può condannare la parte soccombente alle spese del procedimento secondo la Tabella Economica in vigore.
- 9.10 L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è comunicata, a cura della segreteria della CNA, alla parte istante, al giudice ricusato, nonché alle altre parti del giudizio.
- 9.11 Per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti tecnici di ufficio nominati dalla CNA.

ARTICOLO 10 DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

- 10.1 Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinanzi alla CNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a trenta (30) giorni per ciascun anno ovvero per altri periodi dell'anno da individuarsi con specifico provvedimento del Presidente della CNA e riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione. Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it). Ove il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- 10.2** Limitatamente ai periodi di chiusura dell'ufficio della CNA, le attività della segreteria potrebbero subire delle interruzioni.
- 10.3** I termini processuali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, mentre il giorno di decorrenza finale va considerato. Se il giorno di scadenza dei termini processuali è un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo. Sono da considerarsi perentori i termini espressamente previsti come tali nel presente documento, nonché nel CSA.

ARTICOLO 11 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 11.1** Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11.2, le notifiche eseguite dalla CNA avvengono alternativamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, corriere o posta elettronica, nelle modalità di seguito indicate:
- per le persone fisiche: presso il domicilio eletto ai fini del procedimento;
 - per le società: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.
- 11.2** Qualora attivati, le FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o le società sportive a cui l'Atleta è iscritto, sono tenuti a verificare che il soggetto interessato abbia ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli precedenti e, in mancanza, a provvedervi immediatamente.
- 11.3** In caso di irreperibilità del tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante la comunicazione dell'atto presso la FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o le società sportive di appartenenza.
- 11.4** In caso di irreperibilità del soggetto non tesserato la notifica si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso la segreteria della CNA.
- 11.5** Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali, fa fede esclusivamente la data indicata sul timbro postale apposto dall'Ufficio Postale accettante la raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero l'attestazione della consegna al corriere, nonché la ricezione via fax, telegramma o per posta elettronica.
- 11.6** In occasione dell'udienza dinanzi alla CNA ovvero, in mancanza, nel primo atto difensivo, le parti hanno l'onere di indicare l'indirizzo di posta elettronica dove intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni possono essere inoltrate a qualsiasi indirizzo di posta elettronica personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS o Federazione Internazionale di appartenenza.

DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del CSA

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“Conseguenze”- “sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione

significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) *Sospensione Provvisoria* significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) *Conseguenze Finanziarie* significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) *Divulgazione Pubblica* significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"- "sanzioni?").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 del CSA e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase

pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattito e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2 del CSA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o

altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'ISRM, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La PGR è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”-“sanzioni”).

Sostanza d'abuso: si veda l'articolo 5.2.3 del CSA.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l'articolo 5.2.2 del CSA.

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Udienza preliminare: ai sensi dell'articolo 8.4, un'udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un'udienza ai sensi dell'articolo 3.3 della PGR e che fornisce all'Atleta un avviso e l'opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Testing and Investigations (ISTI)*

Autorità competente per i controlli antidoping: l'Organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e alla normativa dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'Organizzazione responsabile della raccolta dei campioni biologici che agisce in conformità con i requisiti previsti dall'ISTI. Essa può essere: (1) l'Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Doping Control Officer (DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei

campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: l'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile/i di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) esperti con esperienza in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico, rilevanti per il doping ematico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) soggetti con esperienza nei campi di analisi steroidea di laboratorio, doping steroideo, metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, il Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Sessione per la raccolta dei campioni biologici: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i campione biologico/i.

Verbale di mancato controllo: rapporto dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un Registered Testing Pool o altro Pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede del controllo, gli orari esatti di entrata e uscita nel/dal luogo del controllo, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza del trimestre successivo fornite da o per conto dell'Atleta inserito in un Registered Testing Pool (o altro Pool di Atleti se previsto) in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Laboratories (ISL)*

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Documentazione di laboratorio: la documentazione di laboratorio a supporto del risultato analitico, come un Esito avverso, secondo quanto stabilito nel WADA Technical Document for Laboratory Documentation Packages (TD LDOC).

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Limite quantitativo (Limit of Quantification, LOQ): parametro analitico delle caratteristiche tecniche del test. La più

bassa concentrazione di un analita in un campione biologico che può essere quantitativamente determinata con precisione e accuratezza accettabili (ad es., l'incertezza di misura accettabile) nell'ambito delle condizioni stabilite per il test.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione biologico la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Sostanza con valore soglia: una sostanza vietata, i metaboliti o i markers di una sostanza vietata la cui identificazione e determinazione quantitativa (ad es., concentrazione, coefficiente, valore) in eccesso rispetto ad un predeterminato valore soglia, o, se del caso, la determinazione di un'origine esogena, costituisce un Esito avverso. Le sostanze con valore soglia sono così identificate nel *Technical Document on Decision Limits (TD DL)*.

Testimone indipendente: una Persona, nominata dall'Autorità competente per i controlli, dal Laboratorio o dalla WADA per assistere a parti del processo dei controlli analitici. Il Testimone Indipendente deve essere indipendente rispetto all'Atleta e ai suoi rappresentanti, al Laboratorio, all'Autorità di Raccolta dei Campioni, all'Autorità competente per i controlli/Autorità di Gestione dei Risultati o dalla WADA. Il Testimone Indipendente può essere indennizzato per il suo servizio.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)*

Terapeutico: relativo al trattamento di una condizione clinica con rimedi o metodi, oppure che fornisce una cura o assiste in una cura.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI)*

Informazioni personali: informazioni, ivi comprese, a titolo non esaustivo, le informazioni personali particolari, relative ad un soggetto identificato o identificabile ovvero correlate ad altra persona le cui informazioni sono trattate esclusivamente nello svolgimento dell'attività antidoping dell'Organizzazione antidoping.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management (ISRM)*

Athlete Biological Passport Documentation Package: il materiale compilato dall'APMU a sostegno di Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, comprensivo, a titolo non esaustivo, di dati analitici, i commenti del gruppo di esperti, le prove dei fattori confondenti e altre informazioni pertinenti di supporto.

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'Atleta e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'Atleta con altre Organizzazioni antidoping.

Gruppo di Esperti: gli Esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabili di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve conoscere uno o più campi dell'ematologia clinica (diagnosi di patologie

del sangue), medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve conoscere l'analisi di laboratorio, il doping steroideo e/o l'endocrinologia. Per entrambi i moduli, un Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione della normativa sportiva antidoping rilevante ai fini dell'art. 2.3 e/o dell'art. 2.5 dell'ADSC o del Codice WADA.

Mancata comunicazione: inadempienza da parte dell'Atleta (o da una terza parte a cui l'Atleta abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'Atleta stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'Annex B.2 dell'ISRM.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'Atleta nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'Annex B.2 dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'Atleta: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un Atleta, che può includere profili longitudinali di marcatori (markers), fattori eterogenei unici per quel particolare Atleta e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (markers).

Udienza: comprende il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento dinanzi al collegio giudicante e l'assunzione di una decisione e relativa notifica da parte del collegio giudicante (sia in primo grado che in grado di appello).